



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 25

del Consiglio comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 – Rinvio all'esercizio 2020 con riferimento al 2019 dell'adozione del principio della contabilità economico patrimoniale.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Cecco Christian - Consigliere Comunale
4. Cecco Denis - Consigliere Comunale
5. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
6. Corona Andrea - Consigliere Comunale
7. Corona Clelia - Consigliere Comunale
8. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
9. Loss Renato - Consigliere Comunale
10. Loss Walter - Consigliere Comunale
11. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
12. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Zorteo Alberto - Consigliere Comunale
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che il Comune di Canal San Bovo non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

- che il Comune di Canal San Bovo ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti.

VISTA la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2. della L. 5.5.2009 n. 42)”.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 04/01/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011.

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

RICHIAMATO l'art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che *“L'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78”*.

DATO ATTO inoltre che l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dispone *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*.

VISTA l'interpretazione fornita dalla Commissione Arconet, condivisa da ministero dell'Economia e ministero dell'Interno, su sollecitazione dell'Anci, in base alla quale la tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è facoltativa per l'anno 2017, in seguito all'interpretazione letterale del citato art. 232 comma 2 TUEL.

VISTA la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 15 maggio 2018 VC/lb avente per oggetto “novità in materia di contabilità economico – patrimoniale, bilancio consolidato” che evidenzia che in data 25 aprile 2018, è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Interno che prevede che : *“gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018. Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l’obbligo di provvedere all’aggiornamento dell’inventario.”*

VISTO che, i comuni trentini, applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 con un anno di posticipo, come previsto dalla L.P 18/2015, e che hanno la facoltà di rinviare la contabilità economico – patrimoniale in riferimento al 2018, e quindi possono approvare il primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020.

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 4 di data 07/01/2016 con cui, tra l’altro, è stata rinviata al 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2018, secondo quanto previsto dall’ art. 232 comma 2 e dall’art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000.

CONSIDERATA l’identica formulazione degli articoli del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano la decorrenza del bilancio consolidato e della contabilità economico – patrimoniale e che quest’ultima è presupposto necessario per consolidare i conti con i propri enti e società, si ritiene che anche l’approvazione del primo bilancio consolidato potrà essere rinviata al 2019, quindi entro il 30 settembre 2020.

RITENUTO, pertanto, opportuno rinviare all’anno 2020, con riferimento al 2019, al fine di consentire un ingresso più graduale dell’ente nel nuovo sistema contabile armonizzato, l’adozione dei principi della contabilità economico patrimoniale e la conseguente tenuta della contabilità economico patrimoniale.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs n. 118/2011.

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 2/2018.

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal segretario comunale Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

CON VOTI n. 12 favorevoli n. 0 contrari, 0 astenuti essendo n.12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI RINVIARE**, per quanto in premessa, per il Comune di Canal San Bovo, all'anno 2020 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2019, secondo quanto previsto dall'art. 232, comma 2, e dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

- 2) Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **01/08/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **11/08/2018**.

Canal San Bovo, lì 01/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **11 agosto 2018** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **31.07.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

Art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 – Rinvio all'esercizio 2020 con riferimento al 2019 dell'adozione del principio della contabilità economico patrimoniale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 31/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 31/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)